

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 1 ottobre 2026, n. 867

L.r. 28/2019, art. 7, comma 7. Criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno di vittime di azioni della criminalità. Modifica della DGR 925/2020. Finalizzazione delle risorse e apertura dei termini per la presentazione delle domande - annualità 2026.

OGGETTO: L.r. 28/2019, art. 7, comma 7. Criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno di vittime di azioni della criminalità. Modifica della DGR 925/2020. Finalizzazione delle risorse e apertura dei termini per la presentazione delle domande - annualità 2026.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana, Università

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;
- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità), che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 29 luglio 2026, n. 19 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2026-2028);
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2026);
- la legge regionale 31 dicembre 2025, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028);
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026 - 2028. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21 "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

- la nota del Direttore Generale prot. n. 0825985 del 6 agosto 2026, con la quale sono state fornite le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2026-2028;

VISTA	la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2021, n. 679, con la quale è stato conferito al dott. Luigi Ferdinando Nazzaro l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Affari Istituzionali e Personale", attualmente denominata, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, Direzione regionale "Personale, Enti Locali e Sicurezza";
VISTA	la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020) articolo 7, commi da 3 a 9, come inizialmente modificato dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 16/2020, ai sensi del quale la Regione, al fine di contrastare ogni forma di criminalità organizzata persistente nel tessuto economico del territorio regionale e sostenere il sistema produttivo imprenditoriale, concede contributi a favore dei titolari o gestori di attività economiche o di attività di interesse generale senza scopo di lucro, che abbiano subito interruzione o compromissione delle attività medesime in conseguenza di eventi delittuosi;
ATTESO CHE	ai sensi del citato articolo 7, comma 7, della l.r. 28/2019, con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
VISTA	la deliberazione 1° dicembre 2020, n. 925, e l'unito Allegato 1, con la quale la Giunta regionale ha definito i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno di vittime di azioni della criminalità di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2019;
PRESO ATTO	che l'articolo 22, comma 97, della citata l.r. 20/2025, ha ulteriormente modificato l'articolo 7 della l.r. 28/2019, prevedendo tra i destinatari dei contributi anche le <i>"persone fisiche vittime incolpevoli, che abbiano subito danni al proprio patrimonio mobile o immobile in conseguenza di eventi delittuosi denunciati all'autorità giudiziaria e comprovati come episodi realizzati dalle forme di criminalità organizzata persistenti nel tessuto sociale"</i> ;
ATTESA	quindi la necessità di modificare i criteri stabiliti con la citata DGR 925/2020, al fine di adeguarli alle modifiche introdotte dall'articolo 22, comma 97, della l.r. 20/2025;
VISTO	l'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, avente ad oggetto "Criteri e Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle persone fisiche, delle attività economiche e delle attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di atti criminosi sul territorio regionale – l.r. 28/2019, art. 7, commi 3 e seguenti e successive modifiche";
RITENUTO	pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 28/2019, come da ultimo modificato dalla l.r. 20/2025, il suddetto Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Criteri e Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle persone fisiche, delle attività

economiche e delle attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di atti criminosi sul territorio regionale – l.r. 28/2019, art. 7, commi 3 e seguenti, e successive modifiche”, che modifica e sostituisce l’Allegato 1 alla DGR 925/2020;

RITENUTO

altresì:

- di finalizzare le risorse disponibili sul capitolo U0000R45930, *Missione 03 Programma 02 piano dei conti finanziario 1.04.03.99.000 “SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE FISICHE E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE VITTIME DELLA CRIMINALITA' (ART. 7, CC. 3-9, L.R. N. 28/2019 E S.M.I.) § trasferimenti correnti a altre imprese*”, per un importo complessivo di euro 250.000,00, esercizio finanziario 2026, per la concessione dei contributi a favore delle attività economiche, delle attività di interesse generale senza scopi di lucro e delle persone fisiche vittime di azioni della criminalità, secondo i criteri e le modalità di cui all’Allegato alla presente deliberazione;
- di stabilire che per l’annualità 2026, le istanze di contributo sono presentate dai soggetti interessati nei termini previsti dalla disposizione transitoria di cui al paragrafo 11 del succitato Allegato;

DATO ATTO

che il piano finanziario di attuazione della spesa di cui all’articolo 32, comma 3, della l.r. n. 11/2020, che sarà allegato alla successiva e consequenziale determinazione d’impegno, è coerente con l’accantonamento delle risorse del presente provvedimento;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente si richiamano:

- di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della l.r. 28/2019, come da ultimo modificato dalla l.r. 20/2025, l’Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante “Criteri e Modalità per la concessione di contributi a sostegno delle persone fisiche, delle attività economiche e delle attività di interesse generale senza scopo di lucro, vittime di atti criminosi sul territorio regionale – l.r. 28/2019, art. 7, commi 3 e seguenti e successive modifiche” che modifica e sostituisce l’ Allegato 1 alla DGR 925/2020;
- di finalizzare le risorse disponibili sul capitolo U0000R45930, *Missione 03 Programma 02 piano dei conti finanziario 1.04.03.99.000 “SPESE PER IL SOSTEGNO ALLE PERSONE FISICHE E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE VITTIME DELLA CRIMINALITA' (ART. 7, CC. 3-9, L.R. N. 28/2019 E S.M.I.) § trasferimenti correnti a altre imprese*”, per un importo complessivo di euro 250.000,00, esercizio finanziario 2026, per la concessione dei contributi a favore delle attività economiche, delle attività di interesse generale senza scopi di lucro e delle persone fisiche vittime di azioni della criminalità, secondo i criteri e le modalità di cui all’Allegato alla presente deliberazione;
- di stabilire che per l’annualità 2026, le istanze di contributo sono presentate dai soggetti interessati nei termini previsti dalla disposizione transitoria di cui al paragrafo 11 dell’Allegato alla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Allegato

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FISICHE, DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE SENZA SCOPO DI LUCRO, VITTIME DI ATTI CRIMINOSI SUL TERRITORIO REGIONALE – L.R. 28/2019, ART. 7, COMMI 3 E SEGUENTI E SUCCESSIVE MODIFICHE.

1. Premessa

1.1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 7, commi da 3 a 9 della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 22, comma 97, della l.r. 20/2025, eroga contributi a favore di persone fisiche e giuridiche vittime incolpevoli di azioni della criminalità sul territorio regionale, per il ristoro di danni patrimoniali e alle attività (anche ai fini del loro riavvio), nei limiti e secondo criteri e le modalità di cui ai successivi paragrafi.

Ai sensi del citato articolo 7 della l.r. 28/2019:

- i suddetti contributi possono essere erogati esclusivamente con riferimento agli eventi delittuosi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2019;
- sono escluse dall'applicazione del presente atto le fattispecie riconducibili al racket e all'usura, per le quali trova applicazione la specifica disciplina statale e regionale vigente.

2. Soggetti beneficiari dei contributi e requisiti

2.1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l.r. 28/2019, possono beneficiare dei contributi regionali le persone giuridiche e fisiche di seguito riportate.

A) I titolari o gestori di un'attività economica e i titolari o gestori di un'attività di interesse generale senza scopo di lucro (ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche), con sede e/o unità locale nell'ambito della Regione Lazio, che abbiano subito una comprovata interruzione o compromissione dell'attività stessa, in conseguenza di atti delittuosi violenti denunciati all'autorità giudiziaria.

Ai fini del presente atto, per atti delittuosi violenti si intendono i reati che, per la violenza o minaccia con cui sono commessi siano tali da interrompere o compromettere l'esercizio dell'attività (quali, a titolo esemplificativo, incendi dolosi di esercizi commerciali, impianti o veicoli aziendali, esplosioni o attentati dinamitardi, devastazioni e danneggiamenti aggravati). Non sono in ogni caso ricompresi, ai fini della concessione dei contributi di cui

al presente atto, reati quali, a titolo esemplificativo, il furto di denaro, valori e/o merci.

In caso di cessione dell'attività a soggetti terzi, i contributi possono essere concessi anche ai soggetti subentranti nell'attività che siano in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo.

B) i proprietari degli immobili danneggiati dagli atti di cui alla lettera A);

C) le persone fisiche, residenti nel territorio regionale, che abbiano subito danni al proprio patrimonio mobile o immobile in conseguenza di eventi delittuosi denunciati all'autorità giudiziaria e comprovati come episodi realizzati dalle forme di criminalità organizzata persistenti nel tessuto sociale.

Ai fini del presente atto, per "**eventi delittuosi comprovati come episodi realizzati dalle forme di criminalità organizzata persistente nel tessuto sociale**" si intendono i reati che abbiano causato danni al patrimonio mobile o immobile della vittima (a titolo esemplificativo, incendi, danneggiamenti, attentati dinamitardi) e che risultino, sulla base di elementi acquisiti dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia o da altre autorità competenti, riconducibili all'operatività di associazioni criminali organizzate o a condotte intimidatorie espressione delle medesime.

In caso di decesso del beneficiario di cui alle lettere A), B) e C), i sopracitati contributi sono devoluti agli eredi legittimi.

2.2 Ulteriori requisiti per accedere ai contributi

➤ **Le persone giuridiche di cui alle lettere A) e B)** devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere in regola con gli adempimenti e gli obblighi di cui all'articolo 4 (*"Requisiti delle imprese per la concessione delle agevolazioni"*) della legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 (*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*) e successive modifiche;
- b) non avere legali rappresentanti, amministratori o soci che abbiano riportato condanne penali, salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
- c) non avere legali rappresentanti, amministratori o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n.159 del

2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modifiche;

➤ **Le persone fisiche di cui alla lettera C)** devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) cittadinanza italiana, dei Paesi dell'UE o titolarità di regolare permesso di soggiorno (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 286/1998; carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea - italiano o comunitario - non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007; carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all'art. 17 del Decreto legislativo n. 30/2007); ai fini del beneficio ai cittadini italiani sono equiparati gli stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251);
- b) non avere riportato condanne penali, salvo riabilitazione o cancellazione, ovvero nei cui confronti esistano procedimenti penali in corso per reati dolosi, secondo quanto previsto nella certificazione del Casellario Giudiziale;
- c) assenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. n.159 del 2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*) e successive modifiche.

3. Contributo - Modalità di concessione e limiti

3.1 I contributi sono concessi annualmente dalla Regione, nei limiti dello stanziamento previsto dalla legge regionale di bilancio. Le istanze di contributo sono istruite e i contributi concessi secondo la "procedura a sportello", nell'ordine cronologico di arrivo della domanda, fino all'esaurimento dei fondi stanziati nell'annualità di riferimento. Qualora per la domanda di finanziamento che risulti ultima finanziabile, le risorse non siano sufficienti a coprire per intero il finanziamento spettante, l'erogazione delle risorse comunque disponibili è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione contenente l'accettazione parziale.

3.2. Il contributo può essere concesso:

- a) per i danni subiti dai soggetti di cui al paragrafo 2, lettere A) e B), nel limite massimo di euro

80.000,00, al netto della parte eventualmente assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque percepiti a tal riguardo dal beneficiario. Il contributo è comunque concesso in regime “*de minimis*” ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Nell’**Allegato 1** al presente atto sono richiamate, a titolo informativo, le disposizioni in materia di *de minimis* a cui dovranno attenersi i soggetti interessati;

- b) per i danni subiti dai soggetti di cui al paragrafo 2, lettera C), nel limite massimo di euro 25.000,00, al netto della parte eventualmente assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro/entrate finanziarie/contributi comunque percepiti a tal riguardo dal beneficiario.

4. Spese ammissibili

4.1 I contributi sono concessi per:

- a) la copertura dei danni subiti in conseguenza dell’evento delittuoso;
- b) il sostegno al riavvio dell’attività, nel medesimo sito ovvero in prossimità del luogo dove si è verificato l’evento delittuoso.

4.2 Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere A) e B), sono ammissibili a contributo, in particolare:

- a) le spese derivanti da danni al mobilio, strumentazioni, attrezzature nonché spese volte al ripristino della situazione e alla ripresa della normale attività esercitata;
- b) spese per interventi di manutenzione ordinaria;
- c) spese per la locazione dei locali o delle utenze, sostenute durante la chiusura dell’attività a causa dell’evento delittuoso;
- d) spese per interessi su mutui/finanziamenti pagati durante il periodo di chiusura dell’attività;
- e) spese di carattere generale, per pratiche legate all’interruzione/riavvio dell’attività, per un importo complessivo non superiore al 10% del limite massimo di cui all’articolo 3, comma 3.
- f) indipendentemente dai danni subiti sono altresì ammissibili le spese rivolte all’acquisto o all’installazione di video-allarme, sistemi di video – sorveglianza, sistemi passivi (antitaccheggio, blindature, casseforti, inferriate, porte di sicurezza, serrande e vetri

antisfondamento ecc.), dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi all'impiego di protezioni esterne di sicurezza.

4.3 Per i soggetti di cui al paragrafo 2, lett. C), sono ammissibili a contributo le spese relative all'abitazione principale (e relative pertinenze) o a beni mobili danneggiati e distrutti, quali, a titolo esemplificativo:

- spese derivanti da danni al mobilio, strumentazioni, attrezzature, arredi, elettrodomestici, vetrate, porte, finestre, impianti;
- spese per interventi di manutenzione ordinaria;
- spese relative al danneggiamento o distruzione di beni mobili registrati, quali autoveicoli;

Per abitazione principale si intende l'abitazione ove, alla data dell'evento delittuoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile.

4.4. In generale, affinché una spesa possa essere considerata ammissibile è necessario, in particolare, che sia imputabile all'evento delittuoso, riconducibile ad una delle categorie di cui ai precedenti punti, pertinente, legittima (cioè sostenuta da documentazione fiscale, contabile e civilistica vigente), essere stata effettivamente sostenuta anteriormente alla data di presentazione della domanda o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla data di concessione del contributo, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi del paragrafo 8.

Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente e pagate con modalità tracciabili (in particolare: bonifico bancario, ricevuta bancaria, RID, SDD – Sepa Direct Debit, carta di credito o bancomat intestato al beneficiario e con addebito automatico sul conto corrente a lui intestato (per le persone giuridiche, con facoltà di utilizzo al legale rappresentante o al dipendente del medesimo beneficiario), assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo ed il nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario.

Non sono comunque ammessi pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.

L'IVA costituisce una spesa ammissibile, qualora non detraibile o recuperabile, ed effettivamente sostenuta.

5. Presentazione della domanda di contributo

5.1 Le istanze di contributo devono pervenire annualmente, con le modalità e i termini stabiliti con apposito Comunicato, pubblicato sul BUR della Regione Lazio e sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Le domande inviate prima o dopo il termine stabilito nel Comunicato sono inammissibili.

5.2. L'istanza di contributo, compilata esclusivamente secondo i modelli scaricabili dal sito della Regione o attraverso gli appositi applicativi regionali (secondo quanto specificato dal suddetto Comunicato) dovrà essere corredata, in particolare, dai seguenti allegati:

- a) denuncia/querela presentata e relativa attestazione di deposito;
- b) eventuale copia di perizie asseverate relative ai danni subiti;
- c) per i beni mobili registrati (es. autoveicolo) copia del documento del titolo di proprietà;
- d) eventuale documentazione, ove disponibile, utile a supportare la riconducibilità delle fattispecie criminosi nell'ambito delle tipologie di cui al paragrafo 2, lettera A) (eventi delittuosi violenti), e lettera B) (episodi realizzati nell'ambito di fenomeni di criminalità organizzata o comunque di criminalità stabilmente radicata nel contesto territoriale di riferimento), quali, a titolo esemplificativo, comunicazioni della Procura della Repubblica, provvedimenti dell'autorità giudiziaria (rinvio a giudizio, sentenza, misure cautelari ecc.), attestazione delle forze dell'ordine o della Prefettura, articoli di giornale;
- e) l'elenco delle spese preventivate o sostenute e copia della relativa documentazione giustificativa (preventivi di spesa, nel caso la stessa non sia stata ancora sostenuta, ovvero fatture e relative quietanze di pagamento – bonifici/estratti conto ecc.);
- f) copia delle eventuali polizze assicurative attestanti le coperture assicurative/massimali/franchigie relative al bene e alle attività danneggiate;
- g) eventuale certificato di avvenuta demolizione del bene mobile registrato;
- h) ulteriore documentazione idonea a dimostrare il danno subito, in relazione al bene o alle attività economiche coinvolte nell'evento delittuoso.

5.3. Per le imprese e i soggetti comunque sottoposti alla normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato, dovrà altresì essere allegata una dichiarazione riguardante gli aiuti *de minimis*, secondo il modello di cui all'**Allegato 2**.

6. Cause di esclusione

6.1 Sono escluse le istanze:

- a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui al paragrafo 2 e privi dei relativi requisiti;
- b) inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste ai sensi del paragrafo 5.

7. Istruttoria e procedimento di valutazione

7.1. La valutazione delle istanze è effettuata rispettando l'ordine di arrivo e fino all'esaurimento dei fondi stanziati nell'annualità di riferimento.

La Regione effettua l'istruttoria e la valutazione delle istanze tramite la struttura regionale competente in materia che può richiedere, alla luce del principio del soccorso istruttorio e in relazione alla tipologia di evento delittuoso e di danno, ulteriore documentazione e chiarimenti, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione. La documentazione integrativa dovrà essere fornita nel termine stabilito dalla suddetta struttura regionale e comunque, non oltre 7 giorni dalla richiesta, decorso il quale il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

7.2. Per le istanze escluse o, comunque, valutate inammissibili a seguito della istruttoria, la Regione provvede ai sensi dell'art.10 bis della legge 241/1990.

7.3. Al termine della istruttoria, la struttura regionale competente adotta gli atti conseguenti per la concessione dei contributi ritenuti ammissibili.

8. Erogazione del contributo

8.1. L'erogazione del contributo avviene a favore dei soggetti beneficiari in un'unica soluzione. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta deve essere trasmessa alla Regione in sede di presentazione della domanda di contributo. Qualora alla data di presentazione della domanda, le spese non siano state ancora sostenute, il richiedente è tenuto ad allegare i preventivi di spesa e ogni altra documentazione utile alla quantificazione del danno. In tal caso la documentazione attestante la spesa sostenuta deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data di erogazione del contributo, a pena di decadenza dal beneficio. Il suddetto termine può essere prorogato dalla Regione, previa istanza adeguatamente motivata.

8.2. La Regione si riserva la più ampia facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla documentazione prodotta.

9. Revoca del contributo

9.1 Il contributo è revocato qualora la Regione abbia conoscenza di fatti e circostanze che non avrebbero permesso la concessione del contributo, quali dichiarazioni mendaci rese in sede di presentazione della domanda, false attestazioni in ordine ai requisiti e simili, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

10. Normativa sulla privacy

10.1. La presentazione delle istanze di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti. Ai sensi della Disciplina Privacy, si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 e del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, di cui all'**Allegato 3** al presente atto.

11. Disposizione transitoria - Annualità 2026 – Dotazione finanziaria, modalità e termini per la presentazione delle domande

11.1. Per l'annualità 2026:

- lo stanziamento complessivo destinato ai contributi di cui al presente atto è pari ad euro 250.000,00;
- le domande devono essere presentate esclusivamente on-line mediante la **piattaforma informatica regionale Bandi e Avvisi**, disponibile al seguente link: **<https://bandiavvisi.regione.lazio.it>**, entro 30 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Allegato 1

Informativa in materia di “De Minimis”

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DEL 13 DICEMBRE 2023, PUBBLICATO NELLA GUUE SERIE L DEL 15 DICEMBRE 2023

I soggetti che svolgono attività economica dovranno tener conto delle disposizioni di seguito riportate e sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sulla propria posizione in ordine ad eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco dei tre anni precedenti (36 mesi).

Con riferimento alla soglia

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030 si applica il nuovo regolamento, che ha innalzato il massimale generale a € 300.000 per una «impresa unica» nell'arco di tre anni precedenti.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di riferimento è costituito dai tre anni precedenti (36 mesi) valutati su base mobile. Per ciascuna nuova concessione occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all'impresa unica nei 36 mesi precedenti alla data di concessione del nuovo aiuto.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti summenzionati, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Con riferimento al cumulo

Il nuovo art. 5 prevede che gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati:

- con altri aiuti «de minimis» concessi ai sensi di altri regolamenti de minimis, fino al massimale di € 300.000 nell'arco di tre anni;
- con aiuti «de minimis» SIEG, nel rispetto del relativo massimale e delle condizioni previste dal regolamento SIEG.

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o

non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

Con riferimento al controllo

La Regione si riserva di controllare il contenuto delle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 ai fini della revoca del contributo per i singoli soggetti che svolgano attività economica.

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa**:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa						
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica			
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA				

In relazione a quanto previsto dall'articolo 7 commi 3 e seguenti della l.r. n. 28/2019 concernente i contributi a sostegno di vittime di azioni della criminalità e della deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella GUUE serie L del 15 dicembre 2023 (che ha sostituito il Regolamento n. 1407/2013);

e nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 2832/2023 Nuovo regime SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 2.1);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- ☐ Che l'**impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- ☐ Che l'**impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(*Ragione sociale e dati anagrafici*) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

- ☐ Che l'**impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato 2.2: (*Ragione sociale e dati anagrafici*) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato 2.1, Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1)

- ☐ **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nei tre anni precedenti (36 mesi) valutati su base mobile alcun aiuto «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni²;
- ☐ **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nei tre anni precedenti (36 mesi) valutati su base mobile i seguenti aiuti «*de minimis*», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni³: *(Aggiungere righe se necessario)*

	Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ⁴	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
						Concesso	Effettivo ⁵
1							
2							
3							
TOTALE							

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 2.1, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il *de minimis* usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato 2.1, Sez. B)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "*de minimis*": Reg. n.2831/2023 (Imprese in generale per il periodo 2024-2030), Reg. n. 2832/2023 (SIEG – Servizi di interesse economico generale; Reg. n.1408/2013 (settore agricolo 2014-2020 prorogato al 2027), Reg. n. 717/ 2014 (pesca 2014-2020 prorogato al 2029);

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 2.1, Sez.B);

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

Allegato 2.1

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nei tre anni precedenti (36 mesi antecedenti alla concessione del nuovo aiuto) valutati su base mobile.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato agli aiuti «*de minimis*» concessi nei tre anni precedenti (36 mesi) **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata** – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'“impresa unica”.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento (UE) 2023/2831

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Secondo il considerando 11 del Reg. UE 2831/2023, il triennio deve essere valutato su base mobile: in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti (v. Cass., 27/12/2024, n. 34530).

Il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di 3 anni solari a partire dalla data di concessione dell'aiuto». A titolo esemplificativo, nel caso di un aiuto con data prevista di concessione pari al 10/02/2024, il calcolo del concedibile viene determinato sulla base degli aiuti concessi dal 11/02/2021 al 10/02/2024.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3, paragrafo 8, del Reg. (UE) 2023/2831) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3, paragrafo 9, del Reg UE 2023/2831) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

*Modello da compilarsi da parte
dell'impresa controllante o
controllata – Allegato 2.2*

**Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis»,
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica					
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		prov
Sede legale	Comune	CAP	Via		n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica)

In relazione a quanto previsto dall'articolo 7 commi 3 e seguenti della l.r. n. 28/2019 concernente i contributi per il sostegno delle attività economiche vittime di azioni della criminalità e della deliberazione della Giunta regionale con la quale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione degli stessi

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato nella GUUE serie L del 15 dicembre 2023 (che ha sostituito il Regolamento n. 1407/2013);

e nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1408/2013 *de minimis* nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 *de minimis* nel settore pesca
- Regolamento n. 2832/2023 Nuovo regime SIEG

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 2.1);

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA¹

- ☐ **1.1** - Che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nei tre anni precedenti (36 mesi) valutati su base mobile alcun aiuto «*de minimis*».
- ☐ **1.2** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nei tre anni precedenti (36 mesi) valutati su base mobile i seguenti aiuti «*de minimis*»: (*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE <i>de minimis</i> ²	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>		
					Concesso	Effettivo ³	
1							
2							
3							
				TOTALE			

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal d.lgs 101/2018:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)



Allegato 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI INTERESSE GENERALE SENZA SCOPO DI LUCRO, VITTIME DI AZIONI DELLA CRIMINALITÀ SUL TERRITORIO REGIONALE

Articolo 7, commi 3 e seguenti della legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2019, come da ultimo modificato dall'articolo 39, comma 97, della l.r. 20/2025

Nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con la presente informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali

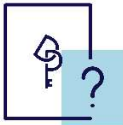
- I dati sono trattati nell'ambito del procedimento per la concessione di contributi alle vittime della criminalità, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e seguenti della l.r. 28/2019;
- I dati sono acquisiti dall'interessato, altre amministrazioni e relativi registri pubblici, autorità giudiziaria, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- I dati sono utilizzati dall'ente esclusivamente nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi.
- I dati sono trattati ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'accesso al beneficio economico, dell'adozione del provvedimento di concessione o diniego, della liquidazione del contributo e dei successivi controlli amministrativi e contabili.
- I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici coinvolti nelle attività di verifica, controllo e rendicontazione e sono conservati secondo le disposizioni in materia di archiviazione amministrativa

La procedura di presentazione e la gestione delle istanze verrà effettuata tramite la Piattaforma regionale di gestione di bandi e avvisi, il Supporto applicativo regionale di protocollazione PROSA, la casella di posta elettronica istituzionale, nonché le caselle di posta elettronica certificata (PEC).

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone e tratta i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti.

Per queste ragioni fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ e-mail: urp@regione.lazio.it PEC: urp@pec.regione.lazio.it
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.

	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI [] Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale) [] Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile) [] Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...) [] Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...) [] [] Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [] Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS) [] Dati relativi all'ubicazione				
	LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per la concessione del beneficio economico. La mancata indicazione dei dati personali necessari potrebbe pertanto precludere concessione beneficio				
	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO <table><tr><th>FINALITÀ</th></tr><tr><td>I dati personali raccolti saranno trattati ai fini della concessione ed erogazione del contributo. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell'art. 6 par.1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679)</td></tr><tr><th>BASE GIURIDICA</th></tr><tr><td>articolo 3, commi 3 e seguenti della l.r. 28/2019 e relativa deliberazione della Giunta regionale attuativa art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR</td></tr></table>	FINALITÀ	I dati personali raccolti saranno trattati ai fini della concessione ed erogazione del contributo. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell'art. 6 par.1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679)	BASE GIURIDICA	articolo 3, commi 3 e seguenti della l.r. 28/2019 e relativa deliberazione della Giunta regionale attuativa art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR
FINALITÀ					
I dati personali raccolti saranno trattati ai fini della concessione ed erogazione del contributo. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare, nonché per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il medesimo Titolare (ai sensi dell'art. 6 par.1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679)					
BASE GIURIDICA					
articolo 3, commi 3 e seguenti della l.r. 28/2019 e relativa deliberazione della Giunta regionale attuativa art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR					
	PERIODO DI CONSERVAZIONE Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive, nonché ove così stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione, i dati trattati sono conservati per le finalità sopraindicate per un periodo pari a 5 anni dalla data di chiusura del procedimento. In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che sono forniti di propria iniziativa dall'interessato. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.				
	DESTINATARI Il trattamento dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. Autorizzati al trattamento: i dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati				

	personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.).
	TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR. In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, l'interessato ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità¹; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

¹ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del GDPR: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."